COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LIII.

SEDUTA DI SABATO 17 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1947) 569

PRESIDENTE 569

LOZZA 569

ERMINI 569

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

RESTA: Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (1788) 570

PRESIDENTE 570, 571, 572, 573

FRANCESCHINI FRANCESCO 570, 571, 572, 573

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 570, 573

LOZZA 571, 572, 573

MARANGONE VITTORIO 571

ERMINI 571

BADALONI MARIA 572, 573

La seduta comincia alle 10,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma ».

LOZZA. Devo subito muovere un'obiezione. Ci troviamo molto a disagio quando vengono presentate queste proposte che addirittura fanno intravedere perfino la persona che dovrebbe occupare un posto. Per adesso noi chiediamo soltanto qualche tempo perché ci si possa pensare sopra. Pertanto prego il Presidente di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

ERMINI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Lozza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mia proposta di legge: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre ». Nella scorsa seduta abbiamo approvato l'articolo 4.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Prima di passare ad esaminare l'articolo 5, prego la Commissione di voler tornare un momento all'articolo 1-*bis*, quello che che è stato approvato emendando l'emendamento Lozza. In tale articolo è detto: « nei limiti di un quinto dei posti disponibili ». Alla parola « disponibili » dovrebbe essere sostituita la parola « vacanti ». Riteniamo migliore questo termine, perché più comprensivo del termine « disponibili ».

PRESIDENTE. Ne terremo conto in sede di coordinamento. Passiamo ora all'articolo 5:

« Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno compresi in graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti salva la riserva di cui al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel secondo comma dell'articolo 5, dove si legge « salva la riserva », si dovrebbe sostituire « salvo il caso », per maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. È un emendamento a carattere formale. Invece di dire « salva la riserva » bisognerebbe dire « salvo il caso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È necessario aggiungere anche un richiamo all'articolo 1-*bis*.

Do lettura dell'articolo 5 che risulta così modificato:

« Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 1, 1-*bis*, 2 e 3 saranno compresi in graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6

« Gli insegnanti di cui al precedente articolo 4, forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* che comprenda tutte le materie della cattedra di ruolo *B* cui aspirano, sono graduati insieme a coloro che posseggono la idoneità per quest'ultima cattedra, e pertanto, inclusi nelle corrispondenti graduatorie di cui al comma primo del precedente articolo.

Gli insegnanti forniti, invece, di idoneità per cattedra di ruolo *A* non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B*, sono inclusi in graduatorie distinte in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre, e collocati, in ciascuna graduatoria, nell'ordine risultante dal punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Per il conferimento della cattedra e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del contingente stabilito dall'annessa tabella, viene utilizzata, in primo luogo, la graduatoria prevista nel primo comma del presente articolo e, successivamente nell'ordine, le graduatorie di cui al comma precedente, iniziando da quella relativa agli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* che abbia maggior numero di cattedre coincidenti con quella di ruolo *B*.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte divisa per il numero delle idoneità stesse ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo.

(*Sono approvati*).

Al terzo comma vi è un emendamento dell'onorevole Lozza del seguente tenore: « Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole teniche che per mancanza di posti non possono ottenere l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale ».

LOZZA. Io desideravo l'inserimento di questo emendamento in un altro articolo, poi ho pensato di poter risolvere la questione con un ordine del giorno.

Dato che si riferisce solo all'idoneità per scuole tecniche, potrebbe formare anche un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sarebbe preferibile un articolo a parte.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Anche gli insegnanti delle scuole medie possono trovarsi nelle condizioni di non avere cattedre e ripiegare sull'avviamento, così come gli insegnanti delle tecniche possono ripiegare sulle medie.

LOZZA. Ci sono per le tecniche e per l'avviamento le stesse materie: quindi è una stessa idoneità. Nelle medie abbiamo, per lo meno, una materia in più.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lozza che ho testé letto e che sarà opportunamente collocato nel testo della legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Vi è un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Titomanlio Vittoria, Carcaterra e Franceschini Francesco del seguente tenore:

« Gli insegnanti forniti dell'idoneità prevista al secondo comma dell'articolo 4 sono inclusi nella graduatoria che comprende il minor numero di insegnanti coincidenti con la cattedra di ruolo *B*, sempreché siano in possesso di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ho presentato un emendamento all'emendamento aggiuntivo. Cioè sopprimere la prima parte e sostituirla con le parole: « Gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra costituita di una sola materia non contemplata fra quelle comprese in cattedre di ruolo *B*, sono inclusi, ecc. ».

Qui, si riapre un po' la discussione fatta per gli insegnanti di storia dell'arte e dobbiamo fare un'osservazione a questo proposito. Gli insegnanti di storia dell'arte esulano totalmente da questa legge. Le cattedre di storia dell'arte sono poche e le idoneità possono essere in numero rilevante: pertanto la prima osservazione che dobbiamo fare è che questa legge non comprende una categoria benemerita. Seconda osservazione quando si dice storia dell'arte si dicono sostanzialmente due concetti un concetto di storia e un concetto speciale dell'arte.

Per fare un concorso di storia dell'arte occorre possedere un bagaglio di nozioni non solo artistico-specifiche ma anche sociali, economiche, storiche propriamente dette, che, per lo meno, ci consentano di dire che questo professore può insegnare nelle inferiori. Per queste ragioni non ci sembrerebbe di dover escludere gli insegnanti della storia dell'arte dalla possibilità di insegnare nelle scuole inferiori. Non si tratta di mandarli nel ruolo *A*, ma di sistemarli nel ruolo *B*.

Vogliamo rifiutare al professore di storia dell'arte — che già spazia in un esame di cultura generale in cui è stato abilitato — di insegnare quel po' di italiano, di geografia, di storia, di latino che occorre nelle medie e nelle scuole di avviamento?

MARANGONE VITTORIO. Si tratta di nobilissimi colleghi i quali hanno sostenuto un esame di idoneità in sede opportuna. Però, mi congratulo con l'onorevole Franceschini perché è passato dalla concezione della critica dell'arte di Matteo Marangoni, dalla questione puramente riflessa, ad un concetto superiore per cui il critico non è soltanto dotato di questa felice intuizione, ma diventerebbe un professore coltissimo, il quale, prima di giudicare dell'arte in senso specifico, ha in sé una cultura e una capacità di giudicare la storia politica, la storia del pensiero, la storia delle religioni, ecc.: perciò ci troviamo di fronte a un collega veramente qualificato. Soltanto c'è da notare che all'avviamento, dove presuppongo che finiranno tutti quelli che hanno l'idoneità per gli istituti magistrali, avremo un mucchio di insegnanti coltissimi e le discussioni più belle non si faranno al liceo perché qui non troveremo colleghi professori della storia dell'arte.

ERMINI. Anche io ho seguito con molta attenzione la faticosa illustrazione del collega Franceschini. Però, non riesco a mutare le mie convinzioni: cioè che la storia dell'arte rappresenta un settore del tutto particolare del mondo storico, sia pure importante, e non mi metto sul suo piano della cultura dei professori di storia dell'arte. A me pare che l'unico punto che resta in comune, tra il

professore di storia e il professore di storia dell'arte, è che l'uno e l'altro hanno la laurea. Quindi, ricadiamo sulla conclusione che basta la laurea.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non si tratta di laurea, si tratta di un esame di abilitazione, più un concorso; quindi, oltre alla laurea, hanno l'idoneità. La storia dell'arte, per la maggior parte dei casi, proviene non già dalla laurea in architettura ma dalla laurea in lettere. Vogliamo noi rifiutare a questi professori d'insegnare nelle scuole primarie dell'ordine secondario? Ecco il punto.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato e poi modificato dall'onorevole Franceschini è del seguente tenore:

« Gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra costituita di una sola materia non contemplata fra quelle comprese in cattedre di ruolo *B*, sono inclusi nella graduatoria che comprende il minor numero di insegnamenti coincidenti con la cattedra di ruolo *B*, sempreché siano in possesso di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 6.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'intero articolo 6.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Franceschini, Badaloni Maria, Romanato, Buzzi, Perdonà e D'Este Ida, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo

ART. 6-*bis*.

« Gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nel ruolo per l'insegnamento secondario al quale la loro idoneità si riferisce, ed hanno diritto di essere compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal precedente articolo 1-*bis*.

Essi possono altresì fruire della sistemazione di cui agli articoli 4 e 6, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo ».

BADALONI MARIA. Proporrei di fare una correzione all'emendamento: cioè dire « insegnanti di ruolo e non di ruolo ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Lo spirito dell'articolo aggiuntivo è quello di togliere l'anno di servizio obbligatorio nelle scuole medie entro i cinque anni, per i maestri i quali materialmente non hanno potuto compiere l'anno prescritto dal comma primo dell'articolo 1.

L'onorevole Badaloni Maria ha proposto di correggere: invece di dire soltanto « di ruolo », aggiungere anche « non di ruolo », purché abbiano fatto un anno nelle scuole elementari. Noi facciamo osservare all'onorevole Badaloni Maria che l'insegnante non di ruolo delle scuole elementari munito di idoneità, materialmente non lo troviamo perché ha insegnato nelle scuole medie. Chi tra gli insegnanti elementari idonei va a scegliere la scuola elementare nei confronti della scuola media? Perciò io direi di conservare la dizione « insegnanti di ruolo nelle scuole elementari ».

C'è poi il settore degli istitutori. Nei collegi di Stato, l'istitutore di ruolo è colui il quale assiste i giovani, li accompagna nelle passeggiate, sovrintende alla loro disciplina, ma non insegna. È in una posizione di inferiorità rispetto ai maestri elementari di ruolo.

LOZZA. Hanno la laurea e hanno vinto un concorso. Sono di gruppo *A*, di ruolo *B*!

FRANCESCHINI FRANCESCO. Possono non aver mai insegnato. Sono di categoria nettamente diversa da quella dei maestri di ruolo e non ci sentiamo di doverli porre sul piano di coloro che hanno un anno di insegnamento.

LOZZA. Gli istitutori sono stati sempre trattati come insegnanti.

PRESIDENTE. Ma è il requisito dell'anno di insegnamento che manca! Passiamo al primo comma dell'articolo aggiuntivo:

« Gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nel ruolo per l'insegnamento secondario al quale la loro idoneità si riferisce, e hanno diritto di essere compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal precedente articolo 1-*bis* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma.

« Essi possono altresì fruire della sistemazione di cui agli articoli 4 e 6, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo ».

LOZZA. Propongo la soppressione di questo comma. Faremo una legge bizantina, di difficilissima attuazione. Io dico di lasciare che i maestri elementari, presentando il titolo di idoneità vadano al posto di graduatoria secondo il punteggio. Se facciamo una graduatoria particolare di esaurimento, commettiamo una ingiustizia.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ingiustizie non ne commettiamo, al contrario, credo che si possa parlare di perequazione. Praticamente significa che questi insegnanti sono riconosciuti come aventi diritto ad andare ad una cattedra di ruolo *B* o di ruolo *A* quando saranno libere. Nel frattempo hanno il loro ruolo nella scuola elementare, ma fruiscono della legge che consente loro di far carriera anche con alcuni anni di scuola elementare.

C'è una legge che abbiamo votato nel 1947 o nel 1948, che dice che gli insegnanti elementari che passano alle medie hanno una ricostruzione di carriera. Quindi non si può parlare di ingiustizia: si farebbe ingiustizia se uno di coloro che sono contemplati in questa legge non va in ruolo.

BADALONI MARIA. L'argomento che sostiene questo comma è che la legge è fatta per sistemare della gente che non è di ruolo e i maestri elementari, bene o male, un posto lo hanno. Noi facciamo la legge per dare il posti ai non di ruolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare presente alla Commissione che noi abbiamo esteso la possibilità di dare una sistemazione ai maestri che non hanno insegnato nelle scuole secondarie. L'estensione è giusta quando si tratta di trasferire il maestro dalla scuola elementare ad una cattedra di ruolo per la quale ha conseguito l'idoneità. Quando invece si tratta di trasferire il maestro che ha un posto di ruolo nella scuola elementare e nella scuola secondaria non ha mai insegnato, noi rischiamo di sottrarre un posto agli insegnanti della scuola media.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Poiché in Aula la seduta è iniziata, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI